

COMUNE DI SPORMAGGIORE

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare N. 5 del 27.02.2013 e modificato con delibera consiliare n. 9 di data 19.04.2021.

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA’-INTERPRETAZIONI	PAG. 6
ART. 2 – LA SEDE DELLE ADUNANZE	PAG. 6
ART. 3 – RISERVA DI LEGGE	PAG. 7
ART. 4 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE	PAG. 7
ART. 5 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA	PAG. 7

TITOLO II

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 6 – COSTITUZIONE DEI GRUPPI E DEFINIZIONE DI MINORANZA	PAG. 8
ART. 7 – CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO	PAG. 8

TITOLO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 8 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	PAG. 10
ART. 9 – INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI: PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ED EMENDAMENTI	PAG. 10
ART. 10 – DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO	PAG. 11
ART. 10 BIS – INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA “QUESTION TIME”	PAG. 11
ART. 11 – INTERROGAZIONI: FORMA E CONTENUTO	PAG. 12
ART. 12 – INTERPELLANZE: FORMA E CONTENUTO	PAG. 13
ART. 13 – TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI E DELLE	

INTERPELLANZE: TEMPO MASSIMO	PAG. 14
ART. 14 – MOZIONI	PAG. 14
ART. 15 – ORDINI DEL GIORNO	PAG. 16
ART. 16 – DIRITTO D’INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI	PAG. 16
ART. 17 – DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI	PAG. 17

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

PRESIDENZA

ART. 18 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE	PAG. 18
-------------------------------------	---------

CAPO II

CONVOCAZIONE

ART. 19 – AVVISO DI CONVOCAZIONE E MODALITA’ DI CONSEGNA	PAG. 18
ART. 20 - ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE	PAG. 20

CAPO III

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 21 – DEPOSITO DEGLI ATTI	PAG. 21
ART. 22 – ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE E NUMERO LEGALE	PAG. 22
ART. 23 – ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE	PAG. 23
ART. 24 – ADUNANZE PUBBLICHE	PAG. 24
ART. 25 – ADUNANZE SEGRETE	PAG. 25
ART. 26 – CONSIGLI COMUNALI APERTI	PAG. 25

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 27 – SCRUTATORI	PAG. 26
ART. 28 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	PAG. 26
ART. 29 – RIPRESE VIDEO	PAG. 27
ART. 30 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI	PAG. 27
ART. 31 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA	PAG. 28
ART. 32 – TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	PAG. 28
ART. 33 – MODALITA’DEGLI INTERVENTI, DIBATTITO E DICHIARAZIONE DI VOTO	PAG. 29
ART. 34 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE, QUESTIONE SOSPENSIVA E PROPOSTE INCIDENTALI	PAG. 30
ART. 35 – FATTO PERSONALE	PAG. 31
ART. 36 – DURATA E TERMINE DELLA SEDUTA	PAG. 31

CAPO V

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROCESSO

VERBALE DI SEDUTA

ART. 37 – LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL’ADUNANZA	PAG. 32
ART. 38 – IL VERBALE DELL’ADUNANZA: REDAZIONE E FIRMA SCRITTO SINTETICO	PAG. 32
ART. 39 – APPROVAZIONE DEL RESOCONTO SCRITTO SINTETICO	PAG. 33

CAPO VI

LE VOTAZIONI

ART. 40 – MODALITA’ GENERALI	PAG. 34
ART. 41 – ORDINE DELLE VOTAZIONI	PAG. 34
ART. 42 – VOTAZIONI RELATIVE A PARTICOLARI ATTI	PAG. 35
ART. 43 – VOTAZIONI IN FORMA PALESE	PAG. 36
ART. 44 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	PAG. 37

ART. 45 – VOTAZIONI SEGRETE	PAG. 37
ART. 46 – VOTO LIMITATO	PAG. 38
ART. 47 – ESITO DELLE VOTAZIONI	PAG. 39
ART. 48 – DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI	PAG. 39

TITOLO V

NOMINE CONSILIARI E COMMISSIONI

ART. 49 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI	PAG. 40
ART. 50 – COMMISSIONI DI STUDIO O CONSULTIVE	PAG. 42
ART. 51 – ALTRE COMMISSIONI	PAG. 43
ART. 52 – NOMINE	PAG. 43
ART. 53 – MODALITA' DI VOTAZIONE	PAG. 44
ART. 54 – PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGIERI	PAG. 44

TITOLO VI

ART. 55 – DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 45
--------------------------------------	----------------

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità – Interpretazioni

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge regionale, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
4. L'interpretazione della norma adottata mediante apposito atto deliberativo ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ARTICOLO 2

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo anche in un'altra sede adatta, sempre però nell'ambito del territorio comunale; di tale circostanza vengono informati i

consiglieri comunali. Alla popolazione viene data notizia mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblicamente accessibili.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede vengono esposte le bandiere previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3

Riserva di legge

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla normativa regionale.

ARTICOLO 4

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentiti i capigruppo.
3. Nel caso di assenza la giustificazione avviene mediante motivata comunicazione al Segretario comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio stesso.
4. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

ARTICOLO 5

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ai sensi della vigente normativa ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
2. Il Consigliere deve uscire dall'aula immediatamente dopo la lettura dell'oggetto dell'ordine del giorno.

Titolo II

I GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 6

Costituzione dei gruppi e definizione di minoranza

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte dei consiglieri interessati.

ARTICOLO 7

Conferenza dei capo gruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché dal Consiglio comunale con appositi incarichi.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco, o dal suo sostituto.
5. La conferenza è obbligatoriamente convocata:
 - a) prima di ogni seduta consiliare, per la preparazione della seduta stessa;
 - b) ove ne faccia richiesta almeno un capogruppo;
 - c) quando trattasi di deliberare in ordine ad uno dei seguenti atti fondamentali a meno che la proposta non sia già stata trattata in apposite commissioni che rappresentino tutti i gruppi consiliari:
 1. Bilancio di previsione e programma delle opere pubbliche e loro variazioni;
 2. Atti di programmazione economica, sociale, culturale e commerciale;
 3. Atti di pianificazione urbanistica generale e piani attuativi previsti dalla normativa in materia.
6. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
8. Le funzioni di segretario della conferenza sono affidate ad un componente della stessa. Qualora particolari esigenze lo richiedano tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.

9. Per esigenze particolari, in caso di emergenza o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti, la conferenza dei capo gruppo può essere convocata in videoconferenza da remoto secondo la disciplina prevista da apposito regolamento comunale.

Titolo III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 8

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Qualora sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri, deve essere diramato avviso di convocazione del Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, con iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento o degli argomenti richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni e risoluzioni, per ciascun di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

ARTICOLO 9

Iniziative dei consiglieri: proposte di deliberazione ed emendamenti

1. Ogni consigliere ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercita tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui gli articoli 31 e 56 della L.R. 04/01/1993 n.1, informandone la Giunta. Il Segretario

comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Ove la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco per iscritto comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale, indicandone i motivi. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale immediatamente successivo, con l'indicazione del Consigliere proponente. Quest'ultimo può illustrare la propria proposta al Consiglio comunale.

4. I Consiglieri hanno la facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Essi consistono in correzioni di forma, modificazioni, integrazioni o parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Nel caso vengano proposti prima della seduta consiliare, almeno entro il giorno precedente quello stabilito per la seduta stessa, gli emendamenti sono subito trasmessi dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva. La votazione degli emendamenti avviene con le modalità indicate nell'articolo 44.

ARTICOLO 10

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno sono poste in discussione preferibilmente nella seduta consiliare immediatamente successiva alla loro presentazione, salvo che il Consiglio sia già stato convocato. Per "convocazione" si intende la data riportata sull'avviso di comunicazione oppure su altri sistemi per la convocazione stessa. Il Sindaco può rinviare la discussione successivamente, entro un termine ragionevole e indicando le relative motivazioni, nel rispetto comunque dell'Ordinamento dei Comuni Trentini.

ARTICOLO 10 bis

Interrogazioni a risposta immediata "question time"

1. In apertura di adunanza del Consiglio, dopo l'appello eseguito dal Presidente e le eventuali comunicazioni, i Consiglieri possono porre interrogazioni verbali di attualità formulate in modo chiaro e conciso su argomenti di interesse comunale e non riconducibili ad una questione da trattare in base all'ordine del giorno.
2. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti; il Sindaco o l'Assessore, competente per materia, risponde per non più di tre minuti; l'interrogante ha diritto di replica per non più di tre minuti e di dichiararsi soddisfatto e non soddisfatto della risposta ricevuta.
3. Qualora l'interrogato ritenga di non essere in possesso dei dati necessari per la risposta immediata, ha facoltà di riservarsi di fornire la risposta nella seduta successiva del Consiglio

ARTICOLO 11

Interrogazioni: forma e contenuto

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o ai membri della Giunta comunale per conoscere se un determinato fatto sia vero, od una determinata circostanza sussista o meno, se il Sindaco o la Giunta comunale abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta, se la Giunta comunale od il Sindaco abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività amministrativa del Comune.
2. L'interrogazione, debitamente sottoscritta, dovrà riguardare un singolo specifico argomento, fatta salva la possibilità di implementare le domande strettamente inerenti all'argomento.
3. L'interrogazione viene consegnata nelle ore di ufficio al Sindaco o ad un suo incaricato il quale, su richiesta, ne rilascia ricevuta.
4. Nel corso della seduta consiliare il Presidente dà lettura o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Dopo la lettura di ogni singola interrogazione il proponente può fornire delucidazioni in ordine alla medesima, intervento per il quale sono a disposizione cinque minuti; dopodiché il Sindaco o l'Assessore competente risponde all'interrogazione.
5. La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta quando per la formulazione della stessa risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento, fatto salvo il rispetto di cui al comma 8.

6. L'interrogante, avuta la risposta, può replicare per non più di cinque minuti, indicando se sia o meno soddisfatto della risposta. Il Sindaco o l'Assessore competente possono intervenire da ultimi, per cinque minuti, chiudendo la discussione.
7. L'interrogazione si intende ritirata qualora, in sede di trattazione della stessa, i proponenti siano assenti.
8. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interrogazione, l'interrogante potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.
9. Il Consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interrogazione venga data per iscritto. In tal caso il Sindaco o l'Assessore competente forniranno risposta scritta entro il termine di 15 giorni dalla data di registrazione al protocollo. Tale termine può essere prorogato con comunicazione scritta al proponente indicando le relative motivazioni e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'Ordinamento dei Comuni.
10. Successivamente ai chiarimenti forniti in chiusura di discussione da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, l'interpellante che non si ritenga soddisfatto o qualsiasi Consigliere può chiedere che l'interrogazione sia trasformata in mozione. In tal caso la mozione verrà posta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva o, se il contenuto della stessa lo consente, posta subito in votazione su richiesta di almeno otto Consiglieri.
11. Sulla richiesta del Consigliere che ad una sua interrogazione da iscriversi all'ordine del giorno dei lavori sia riconosciuto carattere d'urgenza, giudica il Sindaco, il quale, nell'affermativa, dispone che venga data risposta nella prima seduta, anche se già convocata.
12. In ogni caso le interrogazioni sono inserite distintamente nell'ordine del giorno anche se concernenti oggetti connessi o simili. Su proposta del presidente, o dei Consiglieri proponenti, se nessun Consigliere vi faccia opposizione, interrogazioni ed interpellanze relative a fatti e argomenti identici o strettamente connessi sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita unica risposta.

ARTICOLO 12

Interpellanze: forma e contenuto

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una determinata questione.
2. L'interpellanza deve essere formulata per iscritto e viene consegnata, nelle ore d'ufficio al Sindaco o ad un suo delegato, il quale, su richiesta, ne rilascia ricevuta.

3. Successivamente alla trattazione delle interrogazioni il Presidente dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno.
4. Se i presentatori dell'interpellanza al momento della sua trattazione sono assenti, l'interpellanza stessa si ritiene ritirata.
5. Uno dei presentatori può fornire chiarimenti e delucidazioni sulla interpellanza presentata, intervento per il quale sono a disposizione cinque minuti.
6. Dopo i chiarimenti da parte del Sindaco o l'Assessore competente i soli interpellanti hanno a disposizione un tempo complessivo di dieci minuti per prendere posizione sulla risposta avuta. Il Sindaco o l'Assessore competente intervengono da ultimi chiudendo la discussione. Per tale ulteriore replica è concesso un tempo complessivo di cinque minuti.
7. La risposta all'interpellanza potrà essere rinviata a successiva seduta quando, per la formulazione della stessa, risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento, fatto salvo di cui all'articolo 11 comma 8.
8. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interpellanza, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.
9. Si applicano alle interpellanze i commi 8,9,10 e 11 dell'articolo 11.

ARTICOLO 13

Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze: tempo massimo

1. Il tempo riservato in ogni seduta consiliare alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà essere superiore ad un'ora. Trascorso tale termine il Presidente rinverrà alla successiva seduta le interrogazioni e le interpellanze che rimangono da svolgere.

ARTICOLO 14

Mozioni

1. La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura tecnica e amministrativa su di un argomento

rientrante nella competenza dell'Amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che l'argomento medesimo abbia già formato o meno oggetto di una interrogazione o di una interpellanza, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa.

2. La proposta non potrà avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori; essa dovrà pertanto rappresentare una mera indicazione di natura politico-amministrativa in ordine a successivi provvedimenti e rispettivamente in merito all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte degli organi competenti. La mozione deve, sin dal momento della sua presentazione, essere completamente formulata ed avere la forma di deliberazione. La proposta così formulata non è soggetta ai pareri previsti dalla vigente normativa.
3. La mozione viene consegnata, nelle ore d'ufficio, al Sindaco o ad un suo delegato che, a richiesta, ne rilascia ricevuta.
4. Le mozioni sono iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare convocata successivamente alla data della loro presentazione e discusse successivamente alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
5. Sulla richiesta del Consigliere che ad una sua mozione da iscriversi all'ordine del giorno dei lavori sia riconosciuto carattere d'urgenza, giudica il Sindaco il quale, nell'affermativa, dispone che venga discussa nella prima seduta, anche se già convocata.
6. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno, e di ciò il Sindaco deve dare motivata comunicazione scritta ai proponenti, le mozioni che contengono violazione di leggi, regolamenti o statuto.
7. Qualora siano state presentate due o più mozioni relative a fatti o argomenti identici, o strettamente connessi, su proposta del Presidente o dei presentatori delle mozioni stesse, il Consiglio può deliberare che le predette mozioni formino oggetto di una unica discussione. In tal caso i presentatori delle singole mozioni sono iscritti a parlare secondo l'ordine di presentazione delle stesse.
8. Nel caso in cui si riferiscano ad uno stesso oggetto, le mozioni hanno la precedenza nella discussione sulle interrogazioni e sulle interpellanze. In tal caso gli interroganti o gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni o interpellanze ed hanno la parola sulla mozione in discussione subito dopo il proponente della stessa. Venuto meno l'oggetto o lo scopo della mozione, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

ARTICOLO 15

Ordini del giorno

1. Su ogni argomento proposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale possono essere presentati ordini del giorno. Essi contengono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione attiva in ordine alla esecuzione ed alla attuazione delle decisioni alle quali i membri si riferiscono. Gli ordini del giorno non costituiscono provvedimenti amministrativi con effetti giuridici immediatamente obbligatori.
2. Gli stessi debbono essere redatti per iscritto e firmati e possono essere presentati sin dal giorno di convocazione del Consiglio. Qualora vengano discussi nel corso della seduta consiliare, la loro presentazione deve avvenire mediante deposizione sul banco del Presidente prima della votazione sull'argomento al quale essi attengono.
3. Gli ordini del giorno, al pari delle mozioni, non sono soggetti ai pareri di cui all'articolo 56 della L.R. 04/01/1993 n.1, devono essere completamente formulati e rivestire la forma di deliberazione.
4. Non possono essere proposti, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salvo diversa decisione in merito assunta dal Consiglio stesso.
5. Gli ordini del giorno vengono trattati secondo l'ordine di presentazione dopo ultimata la discussione sull'argomento col quale essi hanno attinenza. La votazione ha luogo dopo la loro illustrazione da parte del presentatore o dei presentatori e dopo l'intervento del Sindaco o dell'Assessore competente.
6. Per l'illustrazione dell'ordine del giorno da parte del presentatore o dei presentatori è a disposizione il tempo di dieci minuti, come per la successiva replica del Sindaco o dell'Assessore competente.

ARTICOLO 16

Diritto d'informazione e accesso agli atti

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità alla vigente normativa.
3. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ARTICOLO 17

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere copia di tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e tutte le notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i 10 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso all'atto della presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.

Titolo IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I

PRESIDENZA

ARTICOLO 18

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale, salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge o dallo statuto.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vicesindaco e, ove anche questo sia assente od impedito, dall'Assessore anziano o, in mancanza di questo, da un altro assessore che sia anche Consigliere, indicato dal Sindaco.
3. L'anzianità di cui al comma 2 è determinata dall'età.
4. Il Presidente:
 - a. Rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
 - b. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.
 - c. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo II

CONVOCAZIONE

ARTICOLO 19

Avviso di convocazione e modalità di consegna

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco, salvo che la legge non disponga altrimenti.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci secondo lo statuto e il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norma di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta Provinciale.
4. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento;
5. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. È convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza;
6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno;
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio, da chi lo sostituisce o da colui che compete, per legge, effettuare la convocazione;
8. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale con l'ordine del giorno viene consegnato al domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale oppure viene inviato all'indirizzo di posta elettronica che ogni singolo consigliere ha comunicato alla segreteria comunale, in base alla scelta del consigliere;
9. L'invio dell'avviso di convocazione mediante posta elettronica è preceduto dall'invio di sms al numero telefonico che ogni Consigliere ha comunicato alla segreteria comunale;
10. In caso di impossibilità di inviare l'avviso di convocazione mediante posta elettronica, preceduto dall'invio di sms, si procede mediante consegna al domicilio del consigliere a mezzo di messo comunale. Nel caso di convocazione di urgenza la convocazione è effettuata utilizzando entrambi i sistemi: a mezzo di un messo comunale e mediante posta elettronica;
11. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e l'indicazione del ricevente, con ricevuta della e-mail. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le attestazioni del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare;
12. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando

l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti;

13. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale. Con tale spedizione si considerano osservati ad ogni effetto, sia l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione, che i termini fissati dalla legge e dal Regolamento;
14. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi (esclusi i giorni festivi) prima di quello stabilito per la riunione.
15. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione;
16. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti;
17. I motivi di urgenza della convocazione e dei punti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai commi precedenti possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altra seduta;
18. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
19. Gli atti relativi ai punti posti all'ordine del giorno delle sedute sono resi disponibili o accessibili mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune, oppure inviati ai singoli Consiglieri via mail. Resta inteso che atti di particolare sostanza (per esempio elaborati di una variante al PRG) restano a disposizione per la consultazione solo in forma cartacea presso gli uffici comunali in orario di apertura degli uffici stessi.

ARTICOLO 20

Ordine del giorno della seduta consiliare

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali.
3. Spetta al Sindaco stabilire l'elenco delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno, osservando, di norma, la seguente disposizione: proposte del Sindaco, proposte della Giunta comunale, proposte dei Consiglieri, comunicazioni del Sindaco, interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte da discutere in seduta segreta.
4. Qualora interrogazioni, interpellanze, mozioni, riguardino il medesimo oggetto delle proposte di Sindaco della Giunta comunale o dei Consiglieri esse vengono anticipate.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'argomento.
6. L'ordine del giorno è inserito in tutt'uno od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.

Capo III

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 21

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. L'orario di consultazione corrisponde a quello degli uffici comunali.
4. La proposta di deliberazione è depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, con i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile e ove occorra, del visto di copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
5. I Consiglieri hanno diritto di consultare tutti gli atti d'ufficio depositati ed i relativi allegati, secondo quanto indicato dal Regolamento comunale in materia di accesso agli atti.

6. Ai Consiglieri che lo richiedano, gli atti di cui al comma 4 vengono inviati, in versione immutabile e quando il formato lo consenta, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere comunale medesimo.
7. Al fine della riduzione dei costi, gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali possono essere resi disponibili o accessibili su supporto informatico, previo invio per mail o mediante accesso ad apposita sezione del sito del Comune.

ARTICOLO 22

Adunanze di prima convocazione e numero legale

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale assegnati, salvo che non sia richiesta una maggioranza più ampia in relazione alle singole deliberazioni da adottare.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario comunale anche a mezzo di appello nominale.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo che sia stata aperta la seduta, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi. Nel caso in cui a seguito di nuovo accertamento risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei Consiglieri. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, salvo quanto disposto dal comma successivo. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. Nel caso di volontà espressamente dichiarata da parte dei Consiglieri o di ragioni di interesse che impongano l'allontanamento su uno o più punti, la seduta sarà dichiarata deserta solo per tali punti e la seduta stessa riprenderà con la discussione dei successivi argomenti dell'ordine del giorno.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
7. Nel caso in cui il Consiglio volontariamente rinvii la trattazione di un punto dell'ordine del giorno a successiva seduta, la nuova adunanza non è considerata di seconda convocazione come definita dall'articolo 23.

ARTICOLO 23

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta ai sensi del comma terzo e quarto dell'articolo precedente per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima. Ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno sette membri del Consiglio.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno otto Consiglieri, i seguenti atti:
 - Costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - Partecipazioni a società di capitali;
 - Statuto delle aziende speciali;
 - Disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - Bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - Programmi di opere pubbliche;

- Conto consuntivo;
 - Regolamenti;
 - Istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - Pianta organica del personale e relative variazioni.
5. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso siano presenti almeno otto Consiglieri. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
 6. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
 7. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, il Sindaco è tenuto a inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
 8. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
 9. Se convocata nei termini previsti per l'adunanza di prima convocazione, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quelli di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e, per essi, la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
 10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza di numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ARTICOLO 24

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 25 ed eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio non disponga altrimenti.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ARTICOLO 25

Adunanze segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche
2. La seduta è segreta quando la proposta di deliberazione comporti apprezzamenti, giudizi o valutazioni discrezionali di fatti concernenti persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Su proposta del Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, il Consiglio può deliberare motivatamente, nei casi ammessi dalla legge, di riunirsi in seduta segreta o di passare alla seduta segreta durante la seduta pubblica.
5. Le deliberazioni attinenti alla materia statutaria e regolamentare, nonché in materia di bilanci preventivi, conti consuntivi e capitolati generali, elezioni e designazioni, devono essere sempre adottate in seduta pubblica.

ARTICOLO 26

Consigli comunali aperti

1. Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il Consiglio comunale può organizzare su temi specifici Consigli comunali aperti.
2. Al Consiglio comunale aperto assiste il Segretario comunale eventualmente coadiuvato da un dipendente comunale per svolgere funzioni di segreteria, curare la registrazione dei lavori e prestare la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.
3. La partecipazione al Consiglio comunale è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine del giorno predisposto dall'Amministrazione all'atto della convocazione del Consiglio comunale.

4. Coloro che intendono prendere la parola devono prenotarsi e rispettare i tempi che il Presidente assegnerà.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 27

Scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, senza che necessiti specificatamente inserire il punto all'ordine del giorno, il Presidente designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta per la verifica del risultato.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

ARTICOLO 28

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera del Servizio di vigilanza urbana e/o delle Forze dell'Ordine.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori.

ARTICOLO 29

Riprese video

1. Le riprese video sono disciplinate dal apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 30

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
5. I Consiglieri che nonostante l'obbligo di allontanarsi dall'aula, vi restino presenti, possono essere espulsi dal Presidente.
6. L'uso di apparecchi registratori privati deve essere espressamente autorizzato dal Presidente.

ARTICOLO 31

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Previa interruzione della seduta il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Allo stesso modo possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ARTICOLO 32

Trattazione degli argomenti

1. All'inizio dell'adunanza concluse le formalità preliminari il Presidente può fare comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata "question time", interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

4. Per le proposte che abbiano per unico fine di provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto od a un avvenimento di particolare rilievo, sempreché le stesse non impegnino il bilancio comunale, né abbiano contenuto dispositivo, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Tali proposte, di norma, vengono trattate, successivamente ai punti preventivamente iscritti all'ordine del giorno.
5. È sempre una facoltà del Presidente, nel corso della seduta, effettuare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
6. Concluso l'ordine del giorno il Presidente può effettuare eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Ove un Consigliere lo richieda, il Presidente è tenuto a dargli la parola per comunicazioni od osservazioni su argomenti di pubblico interesse, che vengono sinteticamente inseriti nel processo verbale di seduta.

ARTICOLO 33

Modalità degli interventi, dibattito e dichiarazione di voto

1. All'inizio della discussione relativa ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al relatore che illustra la proposta.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
6. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra Consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

7. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti, salvo quanto previsto dal comma 9.
8. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, ad eccezione del "fatto personale" di cui all'art.35, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
9. Il Presidente, l'Assessore delegato per materia oppure il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della discussione, per chiarimenti o per replicare agli interventi degli altri Consiglieri
10. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
11. Il Presidente può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'intenzione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
12. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo stabilito.
13. Le modalità di votazione, anche in relazione a controproposte, emendamenti, questioni incidentali, votazioni parziali sono disciplinati nel successivo capo VI del presente titolo.

ARTICOLO 34

Questione pregiudiziale, questione sospensiva e proposte incidentali

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. La questione pregiudiziale e la sospensiva sono proposte da almeno tre Consiglieri. Su di esse sono ammessi a parlare non più di un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti.
4. In ordine alle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
5. Ogni Consigliere ha diritto di presentare, nel corso della discussione della proposta principale, anche proposte incidentali, disciplinate nel successivo articolo 41, sesto comma.

ARTICOLO 35

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'esser attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

ARTICOLO 36

Durata e termine della seduta

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, uditi i capo gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.
5. La seduta è unica anche nel caso i lavori della stessa proseguano oltre la mezzanotte.

Capo V

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROCESSO VERBALE DI SEDUTA

ARTICOLO 37

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ARTICOLO 38

Il verbale dell'adunanza: redazione e firma

1. La registrazione audiovisiva delle sedute consiliari o l'eventuale registrazione audio, prevista dal presente regolamento, effettuata con tecnologie informatiche adeguate a garantirne la conservazione nel tempo e firmata digitalmente dal Segretario generale e dal Presidente del Consiglio, costituisce il verbale della seduta medesima.

2. La registrazione audiovisiva viene pubblicata sul sito internet del comune e vi rimane per un periodo di 6 anni.
3. Ai fini dell'accertamento dei presenti e dell'esito delle votazioni il segretario provvede inoltre a redigere un sintetico resoconto scritto dell'andamento della seduta consiliare, che riporta i nomi dei consiglieri presenti, i nomi dei consiglieri assenti con l'indicazione se l'assenza sia o meno giustificata, l'elenco degli argomenti trattati, l'esito e le modalità delle votazioni effettuate, il testo integrale delle deliberazioni approvate e le eventuali dichiarazioni per le quali sia stato esplicitamente richiesto l'inserimento nel verbale scritto.
4. In caso di seduta segreta, la registrazione deve essere sospesa ed il resoconto scritto dovrà contenere solo il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione e, su richiesta la dichiarazione di voto.
5. consiglieri comunali, per ragioni motivate connesse alla tutela del loro onore, possono chiedere la trascrizione di parti specifiche della registrazione audio nel resoconto sintetico di cui al comma 3.
6. Dell'esecuzione di tali adempimenti è responsabile il segretario, che può avvalersi di personale specializzato anche esterno e della strumentazione tecnica necessaria.
7. Il resoconto scritto è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

ARTICOLO 39

Approvazione del resoconto scritto sintetico

1. Il resoconto scritto di cui al comma 3 del precedente articolo viene depositato a disposizione dei Consiglieri. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul resoconto; se nessun Consigliere si pronuncia, il verbale si intende approvato senza fare ricorso a votazione. Occorrendo una votazione, questa viene fatta secondo quanto previsto per le votazioni. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del resoconto per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel resoconto.
2. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà il Presidente pone in votazione, per alzata di mano o nelle forme previste dalla seduta consiliare, la proposta di rettifica. Delle proposte di rettifica approvate si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel resoconto della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla

firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Capo VI

LE VOTAZIONI

ARTICOLO 40

Modalità generali

1. L'espressione di voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 43 e 44.
2. La votazione in forma segreta viene effettuata, con le modalità di cui all'articolo 45, quando sia prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto e nel caso di cui al precedente articolo 25 o quando sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri presenti.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. La votazione avviene con il sistema del voto limitato, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 46, ogniqualevolta il Consiglio debba provvedere alla nomina o alla designazione di propri rappresentanti dell'Amministrazione comunale, in commissioni od organismi interni all'Amministrazione medesima o in enti, commissioni e organismi esterni all'Amministrazione e in tali commissioni od organismi o rappresentanze debba necessariamente far parte o essere rappresentata la minoranza consiliare.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ARTICOLO 41

Ordine delle votazioni

1. Esaurita la discussione generale, ove trattasi di proposta costituita da singoli articoli o voci, il Consiglio può procedere ad un'unica votazione oppure discutere e votare i singoli articoli, capitoli o voci.
2. Nel caso in cui siano proposti emendamenti, di cui al quarto comma dell'articolo 9, essi vengono discussi secondo l'ordine di presentazione.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione viene sollevata;
 - b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - Emendamenti soppressivi;
 - Emendamenti modificativi;
 - Emendamenti aggiuntivi;
 - Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno otto Consiglieri richiedono che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuno di essi;
4. L'alternativa alle proposte, quelle cioè che non hanno carattere di vero emendamento alla propria in discussione, non possono essere votate se non dopo che questa sia stata respinta.
5. Se un Consigliere rinuncia alla sua proposta di emendamento, ogni altro Consigliere può farla propria e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.
6. Se nel corso della discussione sulla proposta principale viene presentata una proposta incidentale, il Presidente è tenuto a porla in votazione se lo richiede la maggioranza assoluta dei presenti.
7. Effettuate le dichiarazioni di voto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 32 ed iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione del risultato, salvo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento in relazione alle modalità della votazione stessa.

ARTICOLO 42

Votazioni relative a particolari atti

1. Per gli atti a contenuto normativo ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) Per gli atti a contenuto normativo il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposta di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte secondo quanto previsto dall'articolo 41 terzo comma, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica con le modificazioni al bilancio conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
 - c) Particolari modalità di votazione sono previste dall'articolo 53 per la designazione di Consiglieri o comunque rappresentanti dell'Amministrazione comunale all'interno di enti, commissioni od organismi.

ARTICOLO 43

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano di regola per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. I consiglieri che si astengono si considerano presenti e votanti. Sono considerati astenuti anche coloro che, pur senza abbandonare l'aula, non partecipano in alcun modo alla votazione.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
5. La votazione può essere soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
6. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che vogliono che tale posizione risulti nominativamente dal verbale, debbono chiederlo esplicitamente prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ARTICOLO 44

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo Statuto, quando la seduta si svolga in videoconferenza da remoto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno otto Consiglieri
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ARTICOLO 45

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata di norma a mezzo schede, secondo le modalità indicate nel successivo comma.
2. Le schede sono predisposte dall'ufficio di segreteria, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento. Ciascun Consigliere scrive nella scheda il proprio voto positivo o negativo o i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta all'ordine del giorno.
3. I nominativi iscritti nelle schede oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Nei casi in cui sia richiesto il sistema di votazione per voto limitato la votazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 46.
5. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Per l'adozione della delibera è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei presenti nell'intesa che:
 - a. Coloro che non depositano la scheda nell'urna si computano tra i presenti ma non tra i votanti;
 - b. Le schede nulle si computano per determinare il numero dei presenti ma non quello dei votanti;
 - c. Le schede bianche si computano nel numero dei votanti.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede alla verifica del numero delle schede, allo spoglio, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
10. Le schede, per qualsiasi motivo contestate o annullate, debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario comunale e debbono essere conservate in archivio almeno fino ad avvenuta esecutività della deliberazione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ARTICOLO 46

Voto limitato

1. Nei casi in cui necessiti procedere alla votazione con il sistema del voto limitato, al fine di nominare o designare rappresentanti della minoranza consiliare ai sensi dell'articolo 40, sesto comma, i Consiglieri possono esprimere le proprie preferenze solo per nominativi espressamente designati prima di procedere alla votazione. La scheda è nulla nel caso in cui venga espressa preferenza per un nominativo preventivamente non designato.
2. Ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto nessun Consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il Consigliere o rappresentante della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Sono comunque fatte salve modalità diverse espressamente previste dalla legge. La scheda è nulla nel caso in cui contenga due o più nominativi.

3. Nell'ipotesi di surroga dei commissari o rappresentanti nominati ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio comunale procede alla nuova nomina sulla base della designazione fatta dal gruppo politico di appartenenza del commissario o rappresentante da surrogare.

ARTICOLO 47

Esito delle votazioni

1. Salvo casi speciali previsti da leggi o regolamenti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. Nelle votazioni con voto palese gli astenuti si considerano presenti e votanti mentre nelle votazioni a scrutinio segreto non si considerano votanti, coloro che non depositano la scheda nell'urna.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione respinta alla prima votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, quello degli astenuti e quello dei contrari alla proposta. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, incluso i non eletti, il numero delle schede bianche e di quelle nulle.

ARTICOLO 48

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con specifico voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
3. La trasmissione all'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge, delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza ha luogo entro otto giorni dall'adozione, a pena di decadenza. La deliberazione è pubblicata all'albo comunale entro cinque giorni dalla sua adozione.

Titolo V

NOMINE CONSILIARI E COMMISSIONI

ARTICOLO 49

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno commissioni consiliari, nel rispetto del principio che tali commissioni non potranno gravare sul bilancio comunale.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali designati con voto limitato al fine di garantire una adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. Il Sindaco e i membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni consiliari laddove non ne siano già componenti effettivi, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
4. Le commissioni permanenti sono istituite dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.23, primo comma dello Statuto comunale: tali commissioni sono istituite dal Consiglio comunale entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale e durano in carica per tutta la consiliatura.
5. Il numero o le competenze delle commissioni consiliari permanenti vengono determinati nell'adunanza consiliare immediatamente successiva alla prima del Consiglio comunale.

6. Nell'ambito delle materie di loro competenza, tali commissioni, anche per snellire i lavori del Consiglio comunale, hanno il compito di effettuare il preventivo esame ed esprimere il parere in merito alle problematiche di propria competenza, di cui sarà investito il Consiglio stesso. Le commissioni, nell'ambito della loro funzione consultiva, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio stesso. Le commissioni possono essere altresì incaricate di studi e di verifiche nell'ambito delle materie loro assegnate.
7. Il Consiglio comunale, per l'esame di specifiche questioni, può istituire al suo interno Commissioni consiliari speciali, nel rispetto del principio che tali commissioni non potranno gravare sul bilancio comunale. Tali commissioni vengono istituite laddove se ne ravvisi l'opportunità e durano in carica fino alla conclusione dei propri compiti. Tali commissioni possono svolgere le seguenti funzioni:
- consultive: esprimendo pareri nelle materie di propria competenza
 - Referenti: con attività istruttorie e preparatorie rispetto ad argomenti di competenza consiliare
 - Redigenti: elaborando il testo di regolamenti e atti amministrativi generali da sottoporre all'esame e al voto del Consiglio
 - Di studio e ricerca: su questioni di interesse comunale, concludendo la propria ricerca mediante un documento scritto che espone i risultati raggiunti e propone, se del caso, i provvedimenti che si ritiene opportuno adottare
 - Di verifica: esercitando funzioni di controllo sulla corrispondenza fra gli indirizzi formulati dal Consiglio e l'attività di enti ed organizzazioni a cui partecipa il Comune nonché il grado di attuazione delle convenzioni e degli accordi programmatici
8. Ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, le commissioni permanenti e speciali scadono comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
9. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna commissione permanente e speciale sono eletti dalla stessa al proprio interno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, nella prima riunione che viene convocata dal Sindaco.
10. Il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente fissano le date delle adunanze, convocano la commissione e indicano gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Il Presidente riferisce dei lavori della commissione al Consiglio comunale.
11. Le convocazioni sono eseguite privilegiando i mezzi telematici: sono di norma utilizzati e-mail o sms ed anche il materiale di lavoro viene messo a disposizione su supporto informatico.

12. I Consiglieri possono delegare un altro consigliere dello stesso gruppo a sostituirli in una specifica riunione comunicandolo anche verbalmente al segretario comunale o al presidente della commissione.
13. La riunione di ciascuna commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.
14. La riunione di ciascuna commissione è segreta.
15. Le decisioni di ciascuna commissione sono valide se adottate dalla maggioranza dei voti dei presenti.
16. Nel caso di particolari questioni tecniche da affrontare, ciascuna Commissione può richiedere la partecipazione ai lavori da parte di esperti, esterni al Consiglio, senza diritto di voto, che dovranno avere riconosciuta competenza nella materia da trattare, la cui nomina spetta alla Giunta comunale oppure la presenza di un funzionario comunale, sempre senza diritto di voto, addetto alla materia da trattare, che dovrà essere autorizzato dal Segretario comunale o dal Sindaco (nel caso sia il segretario comunale medesimo).
17. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate ad un componente delle stesse. Qualora particolari ed eccezionali esigenze lo richiedano, tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.
18. Per esigenze particolari o in casi di emergenza o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti, le commissioni possono essere convocate in videoconferenza da remoto secondo la disciplina prevista da apposito regolamento.

ARTICOLO 50

Commissioni di studio o consultive

1. Il Consiglio comunale può prevedere la istituzione di commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni consiliari permanenti, definendone i compiti e le modalità di funzionamento.
2. I componenti delle commissioni sono nominati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo salvo che le medesime siano interamente costituite da Consiglieri.
3. Le commissioni di studio/consultive sono convocate senza particolari formalità. Le sedute sono segrete, fatto salva la partecipazione del Sindaco e degli Assessori.

4. Le sedute possono essere convocata in videoconferenza secondo le modalità previste da apposito regolamento consiliare.

ARTICOLO 51

Altre commissioni

1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le commissioni previste da leggi e regolamenti.
2. Salvo che la legge o i regolamenti dispongano altrimenti, alle commissioni comunali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 49, commi , 10,11 e 12, e dell'articolo 53, commi 3 e

ARTICOLO 52

Nomine

1. Salva la competenza del Sindaco ai sensi di legge o di Statuto, qualora debba essere nominato un Consigliere quale rappresentane dell'Amministrazione comunale in Enti, commissioni od organismi, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti senza le formalità di cui al secondo comma.
2. Nel caso in cui possa essere nominato dal Consiglio un rappresentante da scegliersi anche al di fuori del Consiglio stesso, le candidature sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, se previsto, con allegata accettazione degli interessati, entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza. Nel caso ciò non avvenga, il punto è rinviato salvo che il Presidente non ritenga di ammettere la presentazione delle candidature all'apertura della discussione sul punto stesso. Se tra i rappresentanti da nominare sia prevista obbligatoriamente la designazione da parte dei gruppi di minoranza, trova applicazione il sistema del voto limitato di cui all'articolo 46.
3. La nomina delle commissioni comunali che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale è effettuata dallo stesso Consiglio.
4. Salvo i casi previsti dalla legge o dallo statuto, la nomina delle commissioni la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma è effettuata dalla Giunta

comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale o ad enti, associazioni ed altri soggetti che debbono nelle stesse essere rappresentati.

5. La votazione relativa alle nomine di cui al presente articolo è effettuata con le modalità di cui al successivo articolo 54.

ARTICOLO 53

Modalità di votazione

1. Effettuata la presentazione delle candidature ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, salvo che la legge non prescriva diverse modalità, il Consiglio si esprime con unica votazione in forma palese sui nominativi designati, sia nel caso in cui trattasi di designare singoli rappresentanti sia nel caso in cui necessiti nominare una commissione ai sensi dell'articolo 53, terzo comma.
2. Ove trattasi di provvedere a nominare membri designati dalla minoranza, trova applicazione il sistema del voto limitato di cui all'articolo 46.
3. È fatto salvo il diritto di chiedere la votazione segreta ai sensi dell'articolo 45, secondo comma.

ARTICOLO 54

Procedimento per la verifica delle cause di ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi o si ritenga che si sia verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o incompatibilità, rilevata d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, al Consigliere è inviata formale contestazione con l'avvertenza di produrre entro dieci giorni le proprie osservazioni o di eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità.
2. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio è in ogni caso convocato per verificare se la causa di ineleggibilità o incompatibilità sussista.

3. Ove il Consiglio ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
4. Qualora il Consigliere non provveda entro dieci giorni da quello nel quale è stata adottata la delibera, è dichiarato decaduto con specifica delibera, da notificarsi al Consigliere dichiarato decaduto entro i cinque giorni successivi.

Titolo VI

ARTICOLO 55

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il Regolamento già in vigore e approvato con delibera del Consiglio comunale n. 80 del 29.11.1990.
2. Copia del presente Regolamento è inviata ai Consiglieri comunali in carica.
3. Copia del presente Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
4. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la convalida dell'elezione, ed ai Consiglieri che surrogano altri dimissionari.
5. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

